



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione costruzioni

Edizione 10.2021

L'essenziale in breve

4

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Durata del contratto	6
A3	Disdetta del contratto	6
A4	Premi	6
A5	Obblighi di diligenza e altri obblighi	6
A6	Obblighi d'informazione	7
A7	Pretese di risarcimento nei confronti di terzi	7
A8	Violazione degli obblighi di diligenza, degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica	7
A9	Principato del Liechtenstein	7
A10	Diritto applicabile e foro competente	8
A11	Sanzioni	8

Parte B Condizioni per l'assicurazione lavori di costruzione

B1	Oggetto dell'assicurazione	9
B2	Rischi assicurati	9
B3	Interessi assicurati	9
B4	Luogo di assicurazione	9
B5	Validità temporale	9
B6	Esclusioni generali	9
B7	Sommeassicurate	10
B8	Risarcimento	11
B9	Franchigia	11
B10	Procedura peritale	11

Parte C Condizioni per l'assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

C1	Oggetto dell'assicurazione	13
C2	Persone assicurate	13
C3	Rischi speciali	13
C4	Spese per la prevenzione dei danni	13
C5	Proprietà per piani	14
C6	Inquinamento dell'ambiente	14
C7	Esclusioni generali	15
C8	Validità temporale	16
C9	Prestazioni	16
C10	Franchigia	17
C11	Trattamento del sinistro	17
C12	Regresso	18

Parte D

Definizioni

D1	Prestazioni edilizie e di montaggio	19
D2	Incidenti di cantiere	19
D3	Danneggiamenti dolosi (atti vandalici)	19
D4	Furto con scasso	19
D5	Rapina	19
D6	Danni da incendio	19
D7	Danni causati da eventi naturali	19
D8	Inquinamento dell'ambiente	20
D9	Siti contaminati	20
D10	Agenti atmosferici normali o straordinari	20
D11	Spese per la prevenzione dei danni	20
D12	Regole della tecnica e dell'arte edilizia	20
D13	Difetto	20
D14	Dati	20
D15	Violazione della sicurezza delle informazioni	20

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

Assicurazione lavori di costruzione

L'assicurazione copre le prestazioni edilizie e di montaggio nonché le spese sostenute in caso di sinistro per lo sgombero, per la localizzazione del sinistro o per la demolizione e la ricostruzione. Nell'assicurazione possono anche essere incluse altre cose e spese.

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile legale derivante dal progetto di costruzione specificato nell'offerta e nella polizza per danni corporali e danni materiali. Si possono assicurare anche altri rischi speciali.

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

Assicurazione lavori di costruzione

- I danni dovuti ad agenti atmosferici normali
- Le spese per l'eliminazione di difetti
- Le spese per l'eliminazione di difetti di natura estetica
- Le pene convenzionali
- L'inosservanza dei termini
- I danni che sono a carico dell'assicuratore di responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'opera
- I danni che sono o dovrebbero essere a carico di un istituto cantonale o privato per l'assicurazione contro l'incendio e gli eventi naturali, in virtù di una polizza stipulata da uno dei partecipanti alla costruzione
- I danni e le pretese che sono in rapporto con l'amianto o siti contaminati

Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

- I danni propri, nonché il progetto di costruzione stesso
- Le pretese fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali. Le pretese derivanti dall'indempimento di un obbligo d'assicurazione legale o contrattuale
- I danni dovuti ad azioni prolungate
- I danni a cose lavorate
- I danni il cui verificarsi doveva essere ritenuto assai probabile
- I danni conseguenti a spese risparmiate
- I danni e le pretese che sono in rapporto con l'amianto o siti contaminati

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

Assicurazione lavori di costruzione

In caso di danneggiamento, distruzione o furto di prestazioni edilizie e di montaggio assicurate, vengono risarcite le spese sostenute per ripristinare lo stato in cui esse si trovavano immediatamente prima del sinistro, al massimo fino a concorrenza della somma assicurata.

Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

AXA risarcisce le pretese giustificate derivanti da danni corporali e danni materiali e garantisce la difesa dalle pretese ingiustificate in rapporto con detti danni.

La somma assicurata vale per tutte le pretese avanzate per danni e spese verificatesi nel corso dell'intera durata del contratto, compresa la durata della copertura del rischio postumo. Essa viene corrisposta al massimo due volte (doppia garanzia).

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Si tratta di un premio unico. Il premio deve essere pagato anticipatamente per l'intero periodo di costruzione.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Le persone assicurate devono osservare i seguenti obblighi:

- procurarsi e consultare i dati riguardanti l'esatta posizione delle condutture sotterranee,
- in caso di sottomurazione o sottofondazione di opere di terzi, prima dell'inizio dei lavori redigere un verbale sullo stato delle opere esistenti,
- eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro,
- ricorrere a un ingegnere o un geotecnico nonché redigere un rapporto geotecnico/geologico in caso di progetti di costruzione ad alto rischio,
- in caso di rimozione di rocce (ad es. con martello idraulico), di lavori di palificazione o di vibrazione in relazione al consolidamento dello scavo di fondazione/a fondazioni palificate, effettuare misurazioni delle vibrazioni,
- osservare gli obblighi particolari in caso di progetti di costruzione ad alto rischio,
- notificare immediatamente, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio,
- dare avviso immediato qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione,
- provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, ecc. di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità alle disposizioni di legge e delle autorità,
- fornire in qualsiasi momento ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla celermente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudiziari.

Le persone assicurate devono tra l'altro astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata, né devono riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione. Eventuali obblighi particolari figurano nelle condizioni di assicurazione individuali che sono indicate nella polizza.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, le persone assicurate devono informare tempestivamente AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche nel caso in cui, a seguito di un evento, venga avviata un'inchiesta di polizza.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Per ogni unità indipendente o per ogni singolo lotto dell'opera l'assicurazione cessa, senza alcuna disdetta, nel momento in cui si considera avvenuta, secondo le disposizioni di legge o le norme SIA, la consegna dell'unità o del lotto in questione, al più tardi dal momento della rispettiva presa in uso.

In ogni caso l'assicurazione termina alla data indicata nella polizza.

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

Assicurazione lavori di costruzione

L'assicurazione copre i danni che si verificano nel corso della durata del contratto.

Assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

L'assicurazione copre le pretese per danni materiali verificatisi e fatti valere durante il periodo di validità del contratto o entro dieci anni dal termine della stessa. L'assicurazione copre le pretese per danni corporali fatte valere entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Il termine s'intende rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione; qualora risulti necessaria una visita medica, questo periodo si estende a quattro settimane.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte D.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/protezione-dei-dati](https://www.axa.ch/protezione-dei-dati).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA), le Condizioni Complementari (CC) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Durata del contratto

A2.1 Inizio del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere. AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso, il proponente è tenuto a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

A2.2 Fine del contratto

Per ogni unità indipendente o per ogni lotto dell'opera (ad es. casa unifamiliare, parcheggio o unità abitativa in casa plurifamiliare, parte di opera sotterranea del genio civile) l'assicurazione cessa (senza necessità di disdetta) nel momento in cui secondo le disposizioni di legge o le norme SIA si considera avvenuta la consegna di tutte le prestazioni edilizie relative all'unità o al lotto in questione, al più tardi dal momento della rispettiva presa in uso. Unità indipendenti e lotti dell'opera che sono considerati consegnati o già presi in uso, secondo le disposizioni di legge o le norme SIA applicabili, possono essere inclusi nella copertura dell'assicurazione complementare «Opere preesistenti e cose minacciate». In ogni caso la durata del contratto termina alla data indicata nella polizza.

A2.3 Fallimento dello stipulante

Se contro lo stipulante viene avviata la procedura fallimentare, il contratto rimane in vigore e l'amministrazione del fallimento è tenuta all'adempimento dello stesso.

A2.4 Modifica della durata del contratto

Per ogni modifica della durata del contratto è necessaria una convenzione speciale.

A3 Disdetta del contratto

A3.1 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- Da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA ha ricevuto la disdetta.
- Da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui lo stipulante ha ricevuto la disdetta.

A3.2 Disdetta in caso di aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto alla disposizione A6.2.

A4 Premi

A4.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno del periodo di assicurazione per tutta la durata dei lavori. La data di scadenza del premio è riportata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio si devono considerare come prorogate. AXA può applicare un supplemento per ogni rata.

Il premio viene calcolato in base alle indicazioni riportate nella proposta di assicurazione.

A4.2 Conteggio dei premi

Una volta terminati i lavori edili e di montaggio assicurati viene effettuato il conteggio del premio in base al costo di costruzione definitivo. Se la differenza di premio risulta inferiore a CHF 100, le parti rinunciano al conteggio finale.

A5 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A5.1 Posizione delle condutture sotterranee

Prima di dare inizio ai lavori di scavo e messa in sicurezza – come lavori per lo scavo di trincee, di scavo, palificazione, trivellazione e con spingitubi – si devono consultare i piani presso gli uffici competenti e procurarsi i dati riguardanti l'esatta posizione delle condutture sotterranee.

A5.2 Verbale sullo stato delle opere in caso di lavori di sottofondazione

In caso di sottomurazione o sottofondazione di opere di terzi, prima dell'inizio dei lavori si deve redigere un verbale sullo stato delle opere minacciate.

A5.3 Eliminazione di una fattispecie di pericolo

Le persone assicurate sono tenute a eliminare a loro spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro. AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa entro un termine adeguato.

A5.4 Ricorso a specialisti/Redazione del rapporto geotecnico

Se un progetto di costruzione richiede l'esecuzione di:

- uno scavo di fondazione di oltre quattro metri di profondità,
 - lavori di sottomurazione o sottofondazione di un immobile preesistente oppure
 - un abbassamento della falda freatica,
- il committente dell'opera o lo stipulante s'impegna a:
- incaricare per iscritto un ingegnere qualificato o un geotecnico per la progettazione e la sorveglianza dei lavori e
 - far redigere un rapporto geotecnico/geologico sull'oggetto.

A5.5 Misurazioni delle vibrazioni

In caso di rimozione di rocce (ad es. con martello idraulico), di lavori di palificazione o di vibrazione in relazione al consolidamento dello scavo di fondazione/a fondazioni palificate, devono essere effettuate misurazioni delle vibrazioni e i risultati riscontrati devono essere trasmessi senza indugio ai partecipanti all'esecuzione dell'opera.

A6 Obblighi d'informazione

A6.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante o la persona assicurata deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A6.2 Aggravamento o riduzione del rischio

A6.2.1 Lo stipulante o la persona assicurata deve notificare immediatamente ad AXA, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio, del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità nelle risposte alle domande della proposta.

A6.2.2 Se subentra un fatto nuovo che costituisce un aggravamento essenziale del rischio, la copertura assicurativa si estende anche al nuovo rischio nei limiti delle condizioni del contratto (copertura automatica).

A6.2.3 AXA si riserva tuttavia il diritto di fissare nuovamente il premio e le condizioni per tale rischio con effetto retroattivo dalla sua inclusione nell'assicurazione.

Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto di assicurazione entro 30 giorni, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni.

AXA ha il diritto al premio corrispondente al rischio dall'inizio fino all'estinzione dell'assicurazione previdenziale oppure del contratto di assicurazione.

A6.2.4 AXA si riserva inoltre il diritto, entro 14 giorni dal pervenimento della notifica circa l'aggravamento del rischio,

- di rifiutare l'assunzione del nuovo rischio,
- di disdire il contratto.

Se AXA rifiuta di accettare il nuovo rischio, oppure dà la disdetta del contratto, l'assicurazione previdenziale e il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail). In ogni caso AXA ha il diritto al premio corrispondente al rischio dall'inizio fino all'estinzione dell'assicurazione previdenziale oppure del contratto di assicurazione.

A6.2.5 In caso di essenziale riduzione del rischio, lo stipulante è autorizzato a disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), nel rispetto di un termine

di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio.

Se lo stipulante chiede una riduzione del premio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione dello stipulante.

Se lo stipulante non è d'accordo con la riduzione del premio o se AXA rifiuta di ridurlo, lo stipulante può disdire il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del nuovo premio nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

A6.3 Sinistro

A6.3.1

Qualora si verifichi un evento le cui conseguenze potrebbero presumibilmente interessare l'assicurazione, le persone assicurate devono darne avviso tempestivamente ad AXA. Questo obbligo di notifica trova applicazione anche se, a seguito di un tale evento, nei confronti di una persona assicurata venga avviata un'inchiesta di polizia. Lo stipulante è tenuto, in ogni momento e a proprie spese, a fornire ad AXA o metterla al corrente di tutte le informazioni, documenti, dati, atti ed elementi probatori riguardanti il sinistro, nonché a trasmetterle e/o porla immediatamente e ordinatamente a conoscenza di tutti gli atti ufficiali o giudiziari (come citazioni, disposizioni, comunicazioni, sentenze ecc.). Le persone assicurate hanno inoltre l'obbligo di fornire ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta e immediatamente, qualsiasi altra informazione sul sinistro e metterla al corrente di tutti i provvedimenti presi dalla persona danneggiata o dall'autore del danno.

A6.3.2

Al verificarsi di un evento assicurato le persone assicurate devono adoperarsi al fine di limitare il danno.

A7 Pretese di risarcimento nei confronti di terzi

L'avente diritto deve cedere ad AXA le pretese di risarcimento, che egli può far valere nei confronti di terzi responsabili, fino a concorrenza dell'indennizzo da essa pagato.

A8 Violazione degli obblighi di diligenza, degli obblighi contrattuali o dell'obbligo di notifica

Se lo stipulante o la persona assicurata violano un obbligo a loro incombente (ad esempio ai sensi della disposizione A5) o gli obblighi d'avviso e informazione (ad esempio ai sensi della disposizione A6 o C11.2), la copertura assicurativa si estingue.

La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti, se lo stipulante o la persona assicurata prova che la violazione non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA o che, in base alle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa.

A9 Principato del Liechtenstein

Se il cantiere si trova nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti norme di legge del Principato del Liechtenstein.

A10 Diritto applicabile e foro competente

A10.1 Diritto applicabile

Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. Per i contratti che sottostanno al diritto del Principato del Liechtenstein, le disposizioni imperative di tale Paese sono preminenti in caso di deroga alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).

A10.2 Luogo di adempimento

Eventuali indennizzi a persone assicurate o terzi derivanti dal presente contratto sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dello stipulante o presso la sede di AXA.

A10.3 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni legali di persone assicurate o di terzi relative a prestazioni, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri. Se il cantiere si trova nel Principato del Liechtenstein sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari di questo Stato.

A11 Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Condizioni per l'assicurazione lavori di costruzione

B1 Oggetto dell'assicurazione

B1.1 Prestazioni edilizie e di montaggio

L'assicurazione copre il complesso delle prestazioni edilizie e di montaggio di un'opera, purché il loro costo sia stato considerato nella somma assicurata. Salvo diversamente concordato, è assicurata la costruzione «chiavi in mano».

B1.2 Spese di sgombero e di ricerca del danno

L'assicurazione copre le spese di sgombero, ricerca del danno, decontaminazione, recupero, demolizione e ricostruzione di cui alla disposizione B8.2.

B1.3 Assicurazione complementare combinata

Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione combinata copre a primo rischio altre cose e spese assicurate, fino a concorrenza della somma assicurata stabilita nella polizza (elenco non esaustivo):

- le impalcature, i materiali per puntellamenti, palancole e armature, le opere ausiliarie, le centinature, le baracche, i container, le recinzioni di cantiere, i cartelli pubblicitari per cantieri, le barriere di protezione e i tetti provvisori
- il terreno edificabile e le quantità di terreno, purché non inclusi nelle prestazioni edilizie assicurate
- le opere preesistenti, le cose e i beni mobili minacciati
- gli attrezzi, gli utensili, i macchinari edili e le attrezzature di montaggio
- le graffiature su superfici
- i danni dovuti a ritardi nella costruzione e all'interruzione dell'attività

B2 Rischi assicurati

B2.1 Incidenti di cantiere

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione (incl. i danni causati dall'acqua) dovuti a incidenti di cantiere.

B2.2 Danneggiamenti dolosi

L'assicurazione copre i danneggiamenti dolosi (atti vandalici) causati alle prestazioni edilizie e di montaggio di cui alla disposizione B1.1.

B2.3 Furto

L'assicurazione copre la perdita di materiali da costruzione e di montaggio secondo la disposizione B1.1 determinate

- da furto con scasso e rapina,
- da furto di cose già usate per la costruzione e stabilmente fissate all'opera in costruzione.

Tali danni devono essere immediatamente denunciati alla polizza.

B2.4 Danni causati da incendio e da eventi naturali

L'assicurazione copre i danni causati da incendio e da eventi naturali alle prestazioni edilizie e di montaggio di cui alla disposizione B1.1 nel caso di opere dell'edilizia situate nei cantoni che prevedono l'assicurazione obbligatoria degli stabili, purché non siano stati presi a carico, debbano o dovrebbero essere assunti da un istituto cantonale o da un assicuratore privato per l'assicurazione

contro l'incendio e gli eventi naturali (copertura sussidiaria).

Non sussiste tuttavia alcuna copertura assicurativa oppure sussiste solo sulla base di una convenzione speciale per i danni causati da incendio ed eventi naturali alle opere del genio civile e alle opere dell'edilizia situate nei cantoni che non prevedono l'assicurazione obbligatoria degli stabili.

B3 Interessi assicurati

L'assicurazione copre i danni che, secondo le disposizioni di legge e le norme SIA applicabili, sono a carico

- del committente dell'opera,
- dei progettisti e progettisti subappaltatori (quali geologi, architetti, ingegneri, direttori dei lavori) o degli imprenditori che partecipano alla costruzione e dei loro subappaltatori.

B4 Luogo di assicurazione

La copertura assicurativa è operante solo per il cantiere designato nella polizza e nei luoghi di installazione e di montaggio che ne fanno parte nelle immediate vicinanze del progetto di costruzione.

B5 Validità temporale

L'assicurazione copre i danni che si verificano nel corso della durata del contratto.

Se il momento del verificarsi del danno non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato constatato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato la constatazione.

B6 Esclusioni generali

B6.1 Agenti atmosferici normali

Non sono assicurati i danni dovuti ad agenti atmosferici normali.

La copertura assicurativa è tuttavia operante se il danno causato dagli agenti atmosferici si è verificato in seguito a un incidente di cantiere assicurato o se le persone assicurate sono in grado di provare che lo stesso danno sia riconducibile all'azione di una persona estranea alla costruzione. L'assicurazione non copre neanche i danni causati da agenti atmosferici straordinari, qualora le persone assicurate abbiano omesso di adottare precedentemente misure adeguate e ragionevoli per prevenire i danni.

B6.2 Difetti

L'assicurazione non copre le spese per l'eliminazione di difetti.

Qualora il difetto provochi un incidente di cantiere, AXA corrisponde l'indennizzo previa detrazione dell'ammontare delle spese che si sarebbero comunque dovute sostenere per l'eliminazione del difetto anche se l'incidente di cantiere non si fosse verificato.

La semplice mancanza di tenuta o permeabilità all'acqua del calcestruzzo o di un'eventuale guarnizione è considerata difetto se la tenuta e l'impermeabilità all'acqua sono venute meno quale conseguenza di un incidente di cantiere. Se la recinzione dello scavo di fondazione devia, anche solo leggermente, dalla traccia prevista a causa della sua esecuzione imprecisa, ciò è considerato come difetto. È fatta salva la disposizione B6.1.

B6.3	Graffiature, corrosione o imbrattamento con bombolette spray L'assicurazione non copre i seguenti danni: • graffiature e macchie su superfici di ogni genere • corrosione su elementi di facciata (finestre comprese) in relazione a lavori di costruzione, ad es. provocata dal latte di cemento • danni da imbrattamento con bombolette spray e graffiti
B6.4	Difetti di natura estetica L'assicurazione non copre le spese per l'eliminazione di difetti di natura estetica anche se conseguenti a un evento risarcibile.
B6.5	Mancato rispetto di termini e scadenze L'assicurazione non copre le conseguenze per inosservanza dei termini di esecuzione, consegna e di altri termini contrattuali.
B6.6	Pene convenzionali L'assicurazione non copre alcun tipo di pena convenzionale.
B6.7	Danni coperti dall'assicurazione di responsabilità civile (anticipo) L'assicurazione non copre i danni che sono a carico dell'assicuratore di responsabilità civile di un partecipante alla costruzione dell'opera. Tuttavia, nei limiti di quanto stabilito nella polizza, AXA versa a titolo d'anticipo le prestazioni dovute dall'assicuratore di responsabilità civile. L'avente diritto deve pertanto cedere ad AXA le sue pretese di risarcimento fino a concorrenza della somma da essa anticipata. Se le prestazioni dell'assicuratore di responsabilità civile sono inferiori all'ammontare della somma anticipata da AXA, la persona assicurata a beneficio dell'assicurazione lavori di costruzione non è tenuta a rimborsare la relativa differenza.
B6.8	Danni coperti dall'assicurazione di cose L'assicurazione non copre i danni a carico di un altro assicuratore di cose (ad es. un'assicurazione montaggio o trasporti separata).
B6.9	Danni determinati dal funzionamento di installazioni tecniche L'assicurazione non copre i danni determinati dal funzionamento di installazioni tecniche.
B6.10	Amianto/Siti contaminati L'assicurazione non copre i danni e le pretese che siano in rapporto con l'amianto o siti contaminati.
B6.11	Fuoriuscita di acque stagnanti L'assicurazione non copre i danni conseguenti a traboccamento o fuoriuscita da impianti di accumulazione o impianti idrici artificiali direttamente collegati con gli impianti di accumulazione. Per impianti di accumulazione s'intendono gli impianti per la ritenzione o l'accumulazione di acqua o fango. Vi

rientrano anche le opere per la ritenuta di materiale detritico, ghiaccio e neve, o per la ritenuta a breve termine di acqua (bacini di ritenuta).

B6.12	Dati L'assicurazione non copre il pregiudizio di dati.
B6.13	Atti di guerra, atti di terrorismo, rivolte, disordini interni, ecc. L'assicurazione non copre i danni in rapporto con atti di guerra, atti di terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni, ossia violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano.
B6.14	Disgelo del permafrost L'assicurazione non copre i danni in relazione al disgelo del permafrost.
B6.15	Terremoti o eruzioni vulcaniche L'assicurazione non copre i danni in relazione a terremoti o eruzioni vulcaniche.
B6.16	Danni nucleari L'assicurazione non copre i danni in relazione a modifiche della struttura dell'atomo, contaminazione radioattiva nonché altri danni nucleari, così come definiti nella Legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare.

B7 Sommeassicurate

B7.1	Prestazioni edilizie e di montaggio La somma assicurata deve corrispondere al costo complessivo delle prestazioni edilizie e di montaggio. Se è stata stipulata un'assicurazione montaggio separata, la somma assicurata deve corrispondere ai costi delle prestazioni edilizie. Riguardo alla somma assicurata definitiva è determinante il conteggio finale delle prestazioni edilizie e di montaggio assicurate, approvato dal committente dell'opera. Tale conteggio deve comprendere anche i lavori eseguiti dal committente stesso, i lavori in regia nonché le modifiche costruttive e le variazioni di prezzo intervenute dopo la sottoscrizione della proposta di assicurazione.
B7.2	Assicurazione complementare combinata Per altre cose e spese ai sensi della disposizione B1.3 la somma assicurata viene stabilita a primo rischio (valore di assicurazione stabilito liberamente).
B7.3	Sottoassicurazione Se, in caso di sinistro, viene constatato che la somma assicurata, stabilita all'atto della stipulazione dell'assicurazione, era inferiore ai costi di costruzione previsti, AXA riscalda il danno solo in proporzione del rapporto tra la somma concordata e i costi di costruzione previsti. Per altre cose e spese ai sensi della disposizione B1.3 non viene fatta valere una sottoassicurazione.
B7.4	Limitazione delle prestazioni Le prestazioni (comprendenti le spese) di AXA per tutti i rischi e tutte le assicurazioni complementari insieme sono limitate alle somme assicurate fissate nella polizza. Per singoli rischi o singole assicurazioni complementari si applica un eventuale sottolimita (somma limitata che rientra nella somma assicurata).

Se, per ogni evento, le prestazioni (comprese quelle in rapporto con rischi o assicurazioni complementari per cui sono stati fissati dei sottolimiti) superano la somma assicurata stabilita, l'ammontare del risarcimento a carico di AXA è limitato al massimo alla somma assicurata (indennizzo massimo).

Le somme assicurate e i sottolimiti sono intesi come garanzia doppia per la durata del contratto, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo due volte per tutte le prestazioni nel corso dell'intera durata del contratto, compresa la durata di un'eventuale copertura del rischio postumo.

B8 Risarcimento

L'indennizzo viene calcolato in base ai prezzi stabiliti nel contratto (d'appalto).

B8.1 Spese di ripristino

In caso di perdita, danneggiamento o distruzione di prestazioni edilizie e di montaggio assicurate, AXA risarcisce le spese che devono essere sostenute per ripristinare lo stato in cui esse si trovavano immediatamente prima del sinistro, al massimo, però, fino a concorrenza della somma assicurata definitiva.

B8.2 Spese di sgombero e di ricerca del danno

AXA risarcisce le seguenti spese, nei limiti delle somme fissate nella polizza, a condizione che siano conseguenti a un sinistro risarcibile e siano necessarie al ripristino:

- le spese di sgombero, vale a dire le spese per sgombrare dal luogo del sinistro i residui di cose assicurate e per il loro trasporto fino al posto di deposito più vicino nonché le relative tasse di discarica,
- le spese di ricerca del danno, vale a dire le spese per localizzare il danno. Non rientrano in queste spese quelle per la localizzazione di un difetto,
- le spese per la decontaminazione del suolo e dell'acqua di spegnimento (in seguito a decisioni di diritto pubblico),
- le spese di recupero per riportare le cose assicurate nel posto in cui si trovavano immediatamente prima del sinistro,
- le spese per la demolizione e la ricostruzione di parti assicurate dell'opera rimaste illese, anche se costruite successivamente senza avere conoscenza del danno.

B8.3 Assicurazione complementare combinata

In caso di danneggiamento o distruzione delle cose di cui alla disposizione B1.3, AXA risarcisce

- in presenza di danno totale, il valore attuale che la cosa assicurata aveva immediatamente prima del sinistro. Si ha danno totale quando le spese di ripristino superano il valore attuale dell'oggetto danneggiato,
- in presenza di danno parziale, le spese di ripristino, al massimo però la somma assicurata a primo rischio.

B8.4 Spese per la limitazione del danno

Entro i limiti delle somme assicurate vengono risarcite anche le spese per la limitazione del danno. Qualora dette spese e gli indennizzi di cui alla disposizione B8.1 superino complessivamente la somma assicurata, le prestazioni sono limitate a quest'ultima. Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso non vengono risarcite.

B8.5 Limitazioni

B8.5.1 Non vengono risarcite le spese supplementari dovute a modifiche del metodo di costruzione o al fatto che, con il ripristino della cosa, vengano apportate migliorie rispetto allo stato antecedente il sinistro.

B8.5.2 Non viene risarcito un eventuale deprezzamento dopo il ripristino o la riparazione.

B8.6 Deduzione plusvalore/residui

Un eventuale maggior valore a seguito della riparazione come pure il valore di eventuali residui vengono detratti dall'ammontare del danno.

B9 Franchigia

Dall'indennizzo calcolato secondo le disposizioni B8 viene detratto, per ogni sinistro, l'ammontare della franchigia convenuta.

Per singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza o nelle condizioni di assicurazione.

Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, lo stipulante dovrà sopportare la franchigia una sola volta.

Se queste coperture prevedono franchigie diverse, lo stipulante dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

B10 Procedura peritale

B10.1 L'avente diritto come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, mediante un esperto comune oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione della procedura peritale. Per la stessa valgono i seguenti principi:

B10.1.1 Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i periti designati ne nominano un terzo in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ne è stata invitata per iscritto, questo perito sarà nominato, su richiesta dell'altra parte, dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla sua scelta.

B10.1.2 Le persone prive della competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della rusa è contestato, la decisione spetta al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso anche il perito o l'arbitro.

B10.1.3 I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. I periti stabiliscono:

- la causa certa del danno o, se non può essere stabilita, quella probabile,
- l'entità del danno,
- il valore attuale che la cosa danneggiata aveva immediatamente prima del sinistro,
- qualora l'incidente di cantiere sia stato causato da un difetto, le spese che si sarebbero comunque dovute sostenere per l'eliminazione del difetto anche se l'incidente di cantiere non si fosse verificato,
- l'ammontare delle spese supplementari di cui alla disposizione B8.5.1,
- il valore dei residui, tenendo conto della possibilità di utilizzarli per la riparazione o per altri scopi.

- B10.1.4 Se gli accertamenti dei periti non coincidono, l'arbitro designato decide sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.
- B10.1.5 Gli accertamenti effettuati dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si discostano in modo evidente e considerevole dalla reale situazione. Le dichiarazioni dei periti in merito alle questioni giuridiche e, soprattutto, in merito alla copertura non sono vincolanti.
- B10.1.6 Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito e ambedue per metà quelle dell'arbitro.

Parte C

Condizioni per l'assicurazione responsabilità civile del committente dell'opera

C1 Oggetto dell'assicurazione

C1.1 Responsabilità civile assicurata, rischio assicurato

L'assicurazione copre la responsabilità civile fondata sulle disposizioni legali in materia, derivante dal progetto di costruzione designato nella polizza in caso di:

- uccisione, ferimento o altro danno alla salute di persone (danni corporali), compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per la persona danneggiata,
- distruzione, danneggiamento o perdita di cose mobili e immobili (danni materiali), compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano per la persona danneggiata,

purché il danno abbia un nesso causale con la demolizione, la costruzione o la ristrutturazione dell'opera assicurata o con lo stato del terreno che ne fa parte, con l'esercizio dei diritti di proprietà a essa inerente o con l'adempimento degli obblighi di manutenzione. A tale proposito, la copertura assicurativa sussiste anche in caso di richieste di risarcimento per danni corporali e materiali cagionati da una violazione della sicurezza delle informazioni (incl. cyber-eventi).

L'uccisione, il ferimento o altri danni alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono parificati ai danni materiali. Non è considerato danno materiale il pregiudizio della funzionalità di una cosa senza ripercussioni sulla sostanza della cosa stessa.

C1.2 Danni lecitamente causati/Espropriazioni

Qualora il committente dell'opera sia un ente di diritto pubblico (Confederazione, Cantone, Comune, ecc.), nei limiti delle disposizioni di cui sopra non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate nei confronti di quest'ultimo per danni lecitamente causati. Sono escluse anche le pretese in rapporto con una espropriazione formale e materiale.

C2 Persone assicurate

C2.1 Committente dell'opera

L'assicurazione copre la responsabilità civile legale del primo ordinante in qualità di committente del progetto di costruzione designato nella polizza nonché dei soci o membri se il primo ordinante è una società o una comunità di persone. Non sono pertanto assicurate le pretese relative a errori di progettazione, direzione dei lavori ed esecuzione. L'assicurazione copre anche i dipendenti e altri ausiliari al servizio del committente – esclusi gli imprenditori e gli artigiani indipendenti di cui si serve il committente (ad es. impresario edile, architetto, ingegnere, geologo, ecc.) – in rapporto con le loro attività per il progetto di costruzione designato nella polizza.

C2.2 Proprietario

L'assicurazione copre la responsabilità civile legale del proprietario del terreno da costruire o del beneficiario di un diritto reale limitato sul terreno appartenente al progetto di costruzione designato nella polizza, anche se non si tratta del committente dell'opera. Ciò vale anche qualora il committente sia proprietario dell'opera assicu-

rata, ma non del terreno che ne fa parte (ad es. diritto di superficie, proprietario dell'opera in virtù di un contratto di servitù). L'assicurazione copre anche i dipendenti e altri ausiliari al servizio del proprietario o del beneficiario di un diritto reale limitato sul terreno da costruzione – esclusi gli imprenditori e gli artigiani indipendenti di cui questi si servono – in rapporto con le loro attività per il progetto di costruzione designato nella polizza.

C2.3 Uso di altri terreni

L'assicurazione copre la responsabilità civile legale del proprietario di altri terreni nelle immediate vicinanze del progetto di costruzione, a condizione che i terreni vengano utilizzati per il progetto di costruzione.

C3 Rischi speciali

Se viene stipulata una convenzione speciale, l'assicurazione copre anche (elenco non esaustivo):

- i danni patrimoniali, vale a dire per i danni calcolabili in denaro che non sono conseguenti né a un danno corporale, né a un danno materiale subito dalla persona danneggiata stessa,
- le pretese di responsabilità civile del committente dell'opera dall'attività di progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori, nonché dall'esecuzione di lavori di montaggio o di costruzione,
- le pretese di responsabilità civile per i danni in relazione a lavori di trivellazione per lo sfruttamento della geotermia.

C4 Spese per la prevenzione dei danni

C4.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per le spese per la prevenzione dei sinistri se la sopravvenienza di un danno corporale o materiale assicurato risulta imminente a seguito del verificarsi di un singolo evento repentino e imprevisto.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le misure adottate dopo che il pericolo è stato ormai evitato, come ad es. la riparazione di componenti difettosi.

In caso di inquinamento già verificatosi o che minaccia di verificarsi a breve a seguito di un evento di cui alle disposizioni C6.1.1 o C6.2, la copertura assicurativa è operante anche per le spese a carico della persona assicurata derivanti dalle misure ordinate dall'autorità competente al fine di evitare un perturbamento imminente e durevole dello stato dei terreni e delle acque di terzi.

C4.2 Esclusioni a complemento della disposizione C7

- C4.2.1 Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le misure di prevenzione dei danni nell'ambito di un'attività funzionale al corretto adempimento del contratto, ad es. la riparazione di difetti e danni a cose fabbricate o fornite o a lavori effettuati,
- C4.2.2 per le spese di eliminazione di un pericolo ai sensi della disposizione A5.3,

- C4.2.3 per le spese di prevenzione dei danni in relazione a eventi causati da trivellazioni per sonde geotermiche o da trivellazioni in profondità,
- C4.2.4 in relazione alle spese sostenute per la localizzazione di perdite, l'accertamento di difetti di funzionamento e delle cause dei danni, compreso il necessario svuotamento di impianti, contenitori e condutture, nonché le spese per le relative riparazioni e modifiche apportate a tali impianti, contenitori e condutture (ad es. spese di risanamento),
- C4.2.5 per le spese di prevenzione per le misure adottate a causa della caduta di neve o della formazione di ghiaccio.

C5 Proprietà per piani

Se il progetto di costruzione designato nella polizza si riferisce a un fondo in proprietà per piani e si limita a una sola parte di fabbricato oggetto di diritto esclusivo – ossia un'unità in proprietà per piani – la disposizione C7.6 non è applicabile per le pretese per danni causati alle altre unità in proprietà per piani dello stesso fondo o alle parti di fabbricato d'uso comune, compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte o ai fondi d'uso comune. In caso di pretese per danni alle parti di fabbricato, compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte, o ai fondi d'uso comune, l'assicurazione non copre tuttavia la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del committente dell'opera quale proprietario dell'unità in proprietà per piani alla quale si limita il progetto di costruzione. Se il progetto di costruzione riguarda parti di fabbricato, compresi gli impianti e le installazioni che ne fanno parte e i fondi d'uso comune, l'assicurazione non copre, nel caso di pretese per danni alle unità in proprietà per piani, la parte del danno che corrisponde alla quota di proprietà del proprietario che ha subito il danno. È fatta salva in ogni caso la disposizione C7.1.

C6 Inquinamento dell'ambiente

C6.1 Estensione della copertura assicurativa

La copertura assicurativa è operante per le seguenti pretese e spese determinate da inquinamento, a condizione che esso sia riconducibile a un solo e medesimo evento repentino e imprevedibile, che richieda pure provvedimenti immediati (come la sua denuncia alle competenti autorità, l'allarme alla popolazione, l'adozione di misure volte a prevenire o a limitare i danni):

- C6.1.1 le pretese per danni corporali e materiali;
- C6.1.2 le spese per misure che vengono disposte per legge per il ripristino di specie o habitat protetti, nonché per l'eliminazione di danni determinati dal perturbamento delle acque e dei terreni che non rappresentano beni di proprietà secondo il diritto civile;
- C6.1.3 le spese per misure alternative disposte per legge che vanno oltre l'eliminazione dei danni di cui alla disposizione C6.1.2, qualora il ripristino non sia possibile o sia possibile solo parzialmente;
- C6.1.4 le spese per le ulteriori misure disposte per legge allo scopo di compensare perdite temporanee di risorse o funzioni naturali di zone protette, per il periodo che va dal momento in cui si è verificato l'inquinamento fino al completo effetto delle misure di cui alle disposizioni C6.1.2 o C6.1.3;

- C6.1.5 le pretese per danni patrimoniali conseguenti a limitazione
- dei diritti d'usufrutto, reali o contrattuali, di cose appartenenti a terzi;
 - di concessioni o di altri diritti d'usufrutto particolari, protetti dalla legge, di acque o terreni pubblici (ad es. pregiudizio dei diritti di pesca).

C6.2 Deterioramento per ruggine o perdite da impianti

L'assicurazione copre anche le pretese e le spese di cui alle disposizioni C6.1.1–C6.1.5, conseguenti ad inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze dannose per il terreno o per le acque, quali i carburanti e i combustibili allo stato liquido, gli acidi, le basi e altre sostanze chimiche (eccetto le acque di scarico o altri rifiuti industriali), quando detta fuoriuscita sia conseguente al deterioramento per ruggine o perdite in un impianto stabilmente fissato al terreno e richieda misure immediate ai sensi della disposizione C6.1.

La presente copertura assicurativa opera soltanto se lo stipulante dimostra che l'impianto di cui si tratta è stato costruito, sottoposto a manutenzione o dismesso regolarmente e secondo le prescrizioni in materia.

C6.3 Spese per la prevenzione dei danni

La copertura delle spese per la prevenzione dei danni secondo la disposizione C4 si applica per analogia alle misure adottate per evitare le spese assicurate di cui alle disposizioni C6.1.2–C6.1.4.

C6.4 Esclusioni a complemento della disposizione C7

La copertura assicurativa non è operante

- C6.4.1 qualora più eventi simili, che producono il medesimo effetto (ad esempio: infiltrazione nel terreno di sostanze nocive conseguente a continuo gocciolio; ripetuto spargimento di liquidi da recipienti mobili), richiedano i provvedimenti ai sensi della disposizione C6.1 che, però, non sarebbero necessari nel caso in cui gli stessi eventi si verificassero singolarmente;
- C6.4.2 per le pretese e le spese che sono in rapporto con siti contaminati esistenti al momento della conclusione del contratto
- su terreni che sono di proprietà o in possesso di una persona assicurata,
 - su terreni appartenenti a terzi, e la cui contaminazione è stata causata (anche) dalla persona assicurata;
- C6.4.3 per le pretese e le spese che siano in rapporto con la proprietà, il possesso o l'esercizio di impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di immondizie, o rifiuti in genere, di acque di scolo o materiale di riciclaggio.
- La presente esclusione non vale per gli impianti destinati al compostaggio o al deposito provvisorio di rifiuti o scarti prodotti dall'impresa, nonché alla depurazione o al trattamento preliminare di acque di scolo prodotte dall'impresa;
- C6.4.4 per le spese di cui alle disposizioni C6.1.2–C6.1.4
- che sono in relazione con la fabbricazione, la fornitura e l'uso di pesticidi (erbicida, fungicida, insetticida), biocidi, fanghi di depurazione o fertilizzanti;
 - che sono in relazione con prodotti o componenti la cui difettosità non poteva essere scoperta all'atto della loro messa in circolazione, considerato lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche riconosciute;
 - conseguenti a variazione del livello e del flusso dell'acqua sotterranea (ad esempio prosciugamento di sorgenti);

- conseguenti a violazione intenzionale di disposizioni di legge o di prescrizioni dell'autorità in materia di sicurezza e d'inquinamento;
 - derivanti da effetti che vengono provocati sull'ambiente e che per motivi aziendali sono inevitabili, necessari o messi nel conto;
 - causate o in relazione ad animali e piante appartenenti alla persona assicurata o che questi detiene, in libertà o all'aperto, o che ha venduto;
- C6.4.5 per i danni patrimoniali di cui alla disposizione C6.1.5, fatti valere nei confronti della persona assicurata come organo di persona giuridica (ad esempio in base all'art. 754 CO);
- C6.4.6 per le pretese e le spese in rapporto con organismi geneticamente modificati o di altri prodotti ad essi assimilati, in seguito a modificazione del materiale genetico e per organismi patogeni per effetto delle loro peculiarità patologiche, e ciò a prescindere dal fatto che vi sia o meno l'obbligo di autorizzazione e di notifica.

C6.5 Obblighi

- C6.5.1 La persona assicurata deve provvedere affinché la produzione, la trasformazione, la raccolta, il deposito, la pulizia e lo smaltimento di sostanze nocive all'ambiente vengano eseguiti in conformità delle disposizioni di legge e dell'autorità.
- C6.5.2 La persona assicurata deve provvedere affinché gli impianti atti allo svolgimento delle suddette attività (inclusi i dispositivi di sicurezza e di allarme) vengano sottoposti a manutenzione e tenuti in esercizio a regola d'arte, in conformità con tutte le prescrizioni tecniche, di legge e delle autorità competenti.
- C6.5.3 La persona assicurata deve provvedere affinché le disposizioni emanate dalle autorità competenti in merito a risanamenti o misure analoghe vengano adempiute entro i termini prescritti.

C6.6 Franchigia

Per ogni evento la persona assicurata sopporta anche per spese e danni patrimoniali di cui alle disposizioni C6.1.2–C6.1.5 la franchigia stabilita per i danni corporali e materiali.

C6.7 Limitazione delle prestazioni

Per spese e danni patrimoniali di cui alle disposizioni C6.1.2–C6.1.5 la prestazione corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata a un massimo di CHF 250 000 per ciascun evento sottolimita.

C7 Esclusioni generali

C7.1 Danni propri

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a

- danni subiti dal committente dell'opera (danni propri),
- danni che riguardano la persona del committente (ad es. la perdita della persona che provvede al sostentamento)
- danni subiti da persone che convivono nella stessa economia domestica con la persona assicurata civilmente responsabile.

C7.2 Crimini e delitti intenzionali

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità dell'autore di un crimine o di un delitto intenzionale per i danni causati in relazione al compimento o al tentativo di tali reati.

C7.3 Responsabilità assunta contrattualmente

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali.

C7.4 Veicoli a motore, natanti e aeromobili

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità come detentore e dall'uso di veicoli a motore, per i quali la legislazione svizzera sulla circolazione stradale prescrive l'obbligo di assicurazione, nonché la responsabilità derivante dall'uso di natanti e aeromobili (droni compresi).

C7.5 Azione progressiva

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dalla responsabilità per danni a cose verificatisi in seguito all'azione prolungata di vibrazioni, del fumo, della polvere, della fuliggine, dei gas, dei vapori e dei liquidi, salvo il caso in cui tale azione sia imputabile a un incidente di cantiere.

C7.6 Danni propri al progetto di costruzione

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni concernenti il progetto di costruzione designato nella polizza e gli stabili che ne fanno parte, compresi i beni mobili in essi riposti, e il terreno che ne fa parte.

C7.7 Elevata probabilità e accettazione implicita

Non sussiste alcuna copertura per pretese avanzate in relazione a danni il cui verificarsi da parte della persona assicurata, dei suoi rappresentanti o delle persone incaricate della direzione, della progettazione, della sorveglianza o dell'esecuzione del progetto di costruzione,

- doveva essere ritenuto assai probabile – ad esempio il danneggiamento di suoli e terreni (inclusi strade e sentieri) causato dal passaggio di persone, dalla circolazione di veicoli o dovuto al deposito di detriti, materiale o attrezzature, come pure il danneggiamento inevitabile di fondi e fabbricati causato dalla caduta di macerie a seguito del brillamento di mine;
- il cui verificarsi era stato implicitamente accettato allo scopo di ridurre le spese, accelerare i lavori o evitare pregiudizi patrimoniali e perdite di reddito, ad es. rinuncia al necessario consolidamento dello scavo di fondazione.

C7.8 Danni a cose in custodia

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni a cose ricevute in uso, in lavorazione, in consegna o custodia, per il trasporto o per altro scopo (ad es. per vendita su commissione o per esposizione), oppure prese in affitto, in leasing o in locazione.

C7.9 Danni a cose lavorate

Non sussiste alcuna copertura per pretese avanzate in relazione a danni a cose verificatisi a seguito dell'esecuzione o dell'omissione di un'attività su di esse o con esse (ad esempio lavorazione o riparazione). Rientrano nel novero delle suddette attività anche la progettazione e la direzione dei lavori, il conferimento di ordini e istruzioni, la sorveglianza, il controllo e lavori simili nonché i collaudi, indipendentemente da chi vengano effettuati.

Se un'attività viene esplicata solo su determinate parti di cose immobili, questa esclusione vale unicamente per le pretese avanzate in relazione ai danni a tali parti, nonché

alle parti vicine della cosa immobile ubicate direttamente nell'ambito dell'attività.

In caso di danni a condutture l'esclusione si riferisce soltanto ai danni cagionati alle parti delle condutture su cui per contratto è stata eseguita o avrebbe dovuto essere eseguita un'attività. Per attività s'intende anche la scoperta di condutture. In tale esclusione non rientrano i danni a condutture che non sono oggetto di un'attività prevista contrattualmente, anche se tali condutture si trovano direttamente nell'ambito dell'attività stessa.

C7.10 Prosciugamento di sorgenti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a danni determinati dall'impoverimento o dal prosciugamento di sorgenti. Le spese necessarie per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile sono tuttavia coperte fino a un ammontare massimo pari al 5 % della somma assicurata.

C7.11 Computo delle spese risparmiate

Se durante la realizzazione del progetto di costruzione è stata omessa l'adozione di misure che sarebbero state indispensabili secondo le regole dell'arte edilizia (ad esempio rilevamenti dello stato degli immobili del vicinato, esame del terreno da costruire, consolidamento dello scavo di fondazione), dal danno dovuto secondo il diritto della responsabilità civile è esclusa la parte corrispondente alle spese risparmiate per le misure che sono state omesse.

Questa esclusione non si applica tuttavia se lo stipulante o la persona assicurata prova che l'omessa adozione delle misure non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA.

C7.12 Amianto

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in rapporto con la presenza di amianto.

C7.13 Danni a impianti per i rifiuti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione a pretese avanzate per danni causati da sostanze immesse negli impianti per il deposito, il trattamento, il trasporto in condotta o l'eliminazione di rifiuti, acque di scarico o materiale di riciclaggio.

La presente esclusione non si applica nel caso di danni cagionati a impianti per la depurazione o la decantazione di acque di scarico.

C7.14 Danni nucleari

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese avanzate in relazione a danni nucleari, così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare, nonché le spese ad essi connesse.

C7.15 Guerra e guerra civile

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le pretese in rapporto con guerre e guerre civili.

C7.16 Risarcimenti a carattere punitivo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese avanzate in relazione a risarcimenti a carattere punitivo (come i cosiddetti «punitive/exemplary damages»).

C7.17 Dati

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pretese derivanti dal pregiudizio di dati, salvo laddove si tratti delle conseguenze di un danno assicurato subito dai supporti dati (hardware).

C8 Validità temporale

C8.1 Momento di sopravvenienza del sinistro

L'assicurazione copre le pretese per danni materiali verificatisi e fatti valere durante il periodo di validità del contratto o entro dieci anni dal termine della stessa. L'assicurazione copre le pretese per danni corporali fatte valere entro i termini di prescrizione previsti dalla legge. Se il momento di sopravvenienza del sinistro non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato accertato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato tale constatazione.

C8.2 Sinistro in serie

Nel caso di un sinistro in serie, l'occorrenza del primo danno appartenente alla serie è considerata come il momento di sopravvenienza di tutti i danni. Se il primo danno di una serie si verifica prima dell'inizio del contratto, per le pretese relative a tutti i danni della stessa serie non sussiste alcuna copertura assicurativa.

C8.3 Sopravvenienza del danno per le spese per la prevenzione dei danni

Quale momento dell'insorgere della necessità delle spese per la prevenzione dei danni si considera quello in cui viene constatata per la prima volta l'imminenza di un danno.

C9 Prestazioni

C9.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, AXA indennizza l'ammontare che la persona assicurata è tenuta a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata.

C9.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti di una persona assicurata o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile, a condizione che si tratti di eventi coperti dall'assicurazione.

C9.3 Limitazione delle prestazioni**C9.3.1**

Le prestazioni di AXA per tutte le pretese avanzate nei confronti di una persona assicurata o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile e per tutte le ulteriori prestazioni assicurative sono limitate alla somma assicurata fissata nella polizza. Sono ivi compresi interessi di danno e di regresso, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, per tribunale arbitrale, di mediazione, di prevenzione, nonché ulteriori costi (ad esempio le indennità ripetibili alla controparte). Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un sottolimito (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza o nelle condizioni di assicurazione.

Qualora le pretese e i costi per ogni evento o sinistro in serie eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei sottolimiti), la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo).

Dalla somma assicurata o dal sottolimito viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

- C9.3.2 La somma assicurata e il sottolimito sono intesi come garanzia doppia per la durata del contratto, vale a dire come importo che viene corrisposto al massimo due volte per tutte le richieste di risarcimento avanzate per i danni e le spese verificatisi nel corso dell'intera durata del contratto, compresa la durata della copertura del rischio postumo.
- C9.3.3 Le prestazioni si basano sulle condizioni contrattuali in vigore nel momento in cui si è verificato il sinistro (ad esempio come regolamentazioni delle somme assicurate o delle franchigie).

C9.4 Protezione giuridica in caso di procedimento penale, disciplinare, amministrativo e in materia di vigilanza.

- C9.4.1 Se contro una persona assicurata viene promosso un procedimento da parte di autorità penali, disciplinari, amministrative o di vigilanza a seguito di un evento assicurato, AXA si assume le spese derivanti alla persona assicurata da un tale procedimento (ad esempio onorari dei legali, spese giudiziarie e peritali) nonché le spese del procedimento stesso poste a carico della persona assicurata.
- C9.4.2 Non sussiste tuttavia alcuna copertura assicurativa per le obbligazioni di carattere penale o simile (ad esempio le multe nonché le cauzioni penali e di altra natura).
- C9.4.3 In accordo con la persona assicurata, AXA designa un legale per il patrocinio della persona assicurata stessa. Da parte sua, la persona assicurata non può conferire mandato a un legale senza il consenso preventivo da parte di AXA. In caso di ricorso ai mezzi legali o di appello contro le sentenze di singole istanze, AXA può rifiutare le prestazioni quando ritiene improbabile che si possa ottenere un risultato favorevole.
- Se la persona assicurata promuove il procedimento a proprio rischio, in caso di successo (ad esempio di assoluzione) AXA risarcisce le spese d'avvocato e procedurali sostenute. Eventuali indennità indennizzi riconosciuti come parte contraente riconosciute alla persona assicurata spettano ad AXA fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate. Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dalla persona assicurata, nonché gli indennizzi per danni economici e per la riparazione morale. La mera riduzione delle sanzioni penali o amministrative decise dall'istanza precedente (come pene o misure disciplinari) non viene considerata come successo.
- C9.4.4 Le prestazioni di AXA per le spese di cui alla disposizione C9.4.1 sono limitate alla parte del risarcimento che, in relazione alle somme assicurate o alle condizioni, eccede i limiti della copertura prestata da un'altra assicurazione eventualmente presente (ad es. un'assicurazione di protezione giuridica), la quale in linea di principio è tenuta ad assumersi le prestazioni per lo stesso danno (copertura della differenza).

C10 Franchigia

C10.1 Regolamentazione generale

Nel caso di un evento assicurato, la persona assicurata sopporta la franchigia indicata nella polizza. Per singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza o nelle condizioni di assicurazione. La franchigia si riferisce anche alle spese, ad esempio per la difesa contro le pretese ingiustificate. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le pretese vengano avanzate nei confronti di una persona assicurata o di AXA in qualità di suo assicuratore di responsabilità civile. Per i danni corporali, le persone assicurate non devono farsi carico di alcuna franchigia.

C10.2 Progetti di costruzione ad alto rischio

Nel caso di danni a terreni, edifici e opere di terzi riconducibili a

- vibrazioni causate da lavori di brillamento, demolizione, battitura, vibrazione, rimozione di roccia, ecc.,
 - ancoraggi passivi non tesati (chiodi),
 - instabilità dello scavo di fondazione, qualora questo abbia una profondità superiore a quattro metri,
 - lavori di sottomurazione / sottofondazione / lavori con spingitubi ed estrazione di palancole,
 - abbassamento della falda freatica,
 - trivellazioni per lo sfruttamento della geotermia,
- la persona assicurata sopporta una franchigia minima di CHF 5000 per ogni singola parcella di terzi, se la franchigia concordata nella polizza è inferiore a tale importo.

C10.3 Franchigia in presenza di più coperture

Se, in caso di sinistro, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, la persona assicurata dovrà sopportare la franchigia una sola volta. Se queste coperture prevedono franchigie diverse, la persona assicurata dovrà sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

C10.4 Rimborso

Di regola la franchigia deve essere assunta dalla persona assicurata. Se AXA paga l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata senza deduzione preventiva della franchigia, la persona assicurata dovrà rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione. Lo stesso vale se AXA paga direttamente i costi per il coinvolgimento di terzi (ad esempio esperti, avvocati o tribunali).

C11 Trattamento del sinistro

C11.1 Assunzione del trattamento del sinistro

AXA si occupa del trattamento del sinistro a condizione che le pretese avanzate superino l'ammontare della franchigia. Essa conduce a proprie spese le trattative con la persona danneggiata e, pertanto, svolge il ruolo di rappresentante della persona assicurata. La liquidazione delle pretese della persona danneggiata da parte di AXA è vincolante per la persona assicurata.

C11.2 Obblighi delle persone assicurate

Senza un consenso preventivo da parte di AXA, la persona assicurata deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con la persona danneggiata, né ha facoltà di riconoscere alcuna pretesa, concludere accordi transattivi, corrispondere indennizzi e cedere qualsivoglia pretesa derivante dall'assicurazione. La persona assicurata ha inoltre l'obbligo di sostenere AXA a proprie spese nel trattamento del sinistro, segnatamente nell'accertamento della fattispecie e del danno, nella difesa contro le pretese avanzate, nonché nell'affermazione di eventuali pretese di regresso. Lo stipulante risponde di qualsiasi atto od omissione che possa influire sul diritto di regresso ed è tenuto a rimborsare ad AXA le pretese di regresso non realizzabili sulla base di un simile atto o di una simile omissione.

C11.3 Processo

Se non può essere ottenuta un'intesa con la persona danneggiata e questa procede per via giudiziaria, vale quanto segue:

1. In caso di procedimento contro persone assicurate, AXA designa l'avvocato che conduce il processo e stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento delle richieste, accordo transattivo o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. Eventuali indennità processuali e altre ripetibili alla controparte spettano ad AXA (fino a concorrenza delle prestazioni da essa erogate). Fanno eccezione i risarcimenti per le prestazioni e le spese personali sostenute dalla persona assicurata.
2. In caso di procedimento contro AXA, AXA designa l'avvocato che conduce il processo e stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento delle richieste, accordo transattivo o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali.
3. L'adempimento degli obblighi di informazione e di assistenza (A6) deve tenere conto delle circostanze processuali (ad esempio dei termini fissati). Le persone assicurate sono tenute a istruire l'avvocato che conduce il processo in modo puntuale, completo, sostanzioso e ordinato.

C12 Regresso

C12.1 Regresso contro la persona assicurata

AXA ha diritto di regresso contro lo stipulante o contro la persona assicurata, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

C12.2 Regresso contro aziende/artigiani

Resta inoltre riservato il regresso contro imprenditori e artigiani indipendenti di cui si serve il committente, quali impresari edili, architetti, ingegneri, geologi, ecc.

Parte D

Definizioni

D1 Prestazioni edilizie e di montaggio

Le prestazioni edilizie e di montaggio comprendono:

- il complesso dei lavori di pianificazione, montaggio e costruzione,
- i relativi materiali e i componenti prefabbricati,
- gli onorari dei progettisti ed
- eventuali prestazioni fornite dal committente dell'opera stesso.

Di regola dette prestazioni riguardano, nel caso delle opere dell'edilizia, le posizioni da 1 a 4 del Codice dei costi di costruzione (CCC).

Non rientrano nelle prestazioni edilizie e di montaggio le spese per studi preliminari e concorsi, i costi per l'acquisto del terreno, i costi di urbanizzazione e di finanziamento nonché le relative tasse, ecc.

D2 Incidenti di cantiere

Sono considerati incidenti di cantiere gli eventi verificatisi in modo improvviso e imprevisto (incl. violazioni della sicurezza delle informazioni) che causano danni materiali alle prestazioni o alle cose assicurate.

Si considerano verificati in modo imprevisto gli eventi che né lo stipulante, né le persone assicurate interessate o le persone incaricate della direzione o della sorveglianza dei lavori abbiano potuto prevedere in tempo e che, anche con la dovuta diligenza, non avrebbero dovuto prevedere.

Non sono considerati incidenti di cantiere i danni causati da incendio e da eventi naturali.

D3 Danneggiamenti dolosi (atti vandalici)

Si considera danneggiamento doloso qualsiasi danneggiamento o distruzione intenzionale di cose assicurate, commesso anche in occasione di scioperi o di serrate.

Non sono considerati dolosi i danni causati in occasione di disordini interni o la scomparsa di cose.

D4 Furto con scasso

Si considera furto con scasso il furto di cose perpetrato in edifici, locali o costruzioni mobili chiusi che siano stati aperti dall'autore del furto con la forza.

Gli edifici, i locali o le costruzioni mobili (ad es. baracche e container) si considerano chiusi quando il grado delle limitazioni di accesso è comparabile con gli standard delle costruzioni completate.

Sono parificati al furto con scasso

- il furto commesso impiegando le chiavi normali (comprese le carte magnetiche e simili) o codici, se il ladro se li è procurati mediante furto con effrazione o rapina,
- il furto con scasso in uscita: furto commesso da una persona uscita con la forza dal fabbricato o dai relativi locali.

D5 Rapina

Per rapina s'intende il furto commesso mediante violenza o minaccia ai danni della persona assicurata, dei suoi dipendenti o delle persone con essa conviventi.

Alla rapina è parificato il furto perpetrato in caso di incapacità di difesa a seguito di infortunio, svenimento o decesso.

D6 Danni da incendio

Si considerano tali i danni causati da:

- incendio
- fumo (azione repentina ed effetto accidentale)
- bruciacchiature senza fiamma
- fulmine
- esplosione e implosione
- caduta o atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o di loro parti

D7 Danni causati da eventi naturali

Si considerano tali i danni causati da:

- piene
- inondazioni
- uragani (con questo termine si intende un vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate)
- grandine
- valanghe
- pressione della neve
- frane
- caduta di sassi
- smottamenti

Non sono considerati eventi naturali

- i danni riconducibili a cedimenti di terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, carente manutenzione del fabbricato, omissione di misure protettive, movimenti artificiali di terreno, caduta di neve dai tetti, acqua del sottosuolo, piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi;
- i danni riconducibili a fuoriuscite di acqua da bacini o da altri impianti idrici artificiali e rigurgito dell'acqua dalla canalizzazione, indipendentemente dalla causa;
- i danni d'esercizio che secondo l'esperienza risultano prevedibili, come i danni causati in occasione di lavori edili o di genio civile, costruzione di gallerie, estrazione di pietre, ghiaia, sabbia o argilla;
- i danni riconducibili a vibrazioni causate dal crollo di cavità create artificialmente.

D8 Inquinamento dell'ambiente

Per inquinamento dell'ambiente si intendono i perturbamenti durevoli dello stato dell'aria, delle acque, delle acque sotterranee, del suolo, della flora e della fauna dovuti a qualsiasi tipo di alterazione o a qualsiasi fattispecie che il diritto applicabile definisce come danno all'ambiente.

D9 Siti contaminati

Per siti contaminati si intendono le aree di deposito di rifiuti e le aree con suolo e acque contaminati. Sono parificati ai siti contaminati i materiali da costruzione e i componenti contaminati di opere esistenti.

D10 Agenti atmosferici normali o straordinari

Sono considerati agenti atmosferici normali quelli prevedibili in base alla stagione e alle condizioni locali. Gli agenti atmosferici non sono considerati normali o sono straordinari se accompagnati da:

- inondazioni e danni causati da rigurgito nelle immediate vicinanze,
- interventi dei pompieri presso il vicinato (ad es. svuotamento di cantine con pompe),
- straripamento di fiumi e ruscelli,
- danni causati dal maltempo che vengono riportati dai media.

D11 Spese per la prevenzione dei danni

Sono considerate tali le spese causate dalle misure adottate per la prevenzione dei danni. Per tali misure si intendono quelle adeguatamente e immediatamente prese al fine di evitare un danno assicurato il cui verificarsi è imminente.

D12 Regole della tecnica e dell'arte edilizia

Le regole generalmente riconosciute della tecnica e dell'arte edilizia sono regole concernenti la progettazione e l'esecuzione di costruzioni o oggetti tecnici intese come requisiti minimi, ad esempio le norme SIA. Queste rispecchiano lo stato attuale e riconosciuto della ricerca e della dottrina. L'inosservanza di dette regole è ritenuta come difetto, a meno che il relativo scostamento non sia stato precedentemente pattuito con il committente.

D13 Difetto

Si è in presenza di difetto se lo stato di una costruzione è peggiore rispetto a quello previsto oppure se non viene raggiunto lo stato previsto convenuto di impianti, per esempio un rendimento ridotto, senza che vi sia un danneggiamento o una distruzione.

D14 Dati

I dati sono informazioni (quali sistemi operativi, programmi e dati utente) archiviate in formato elettronico su appositi supporti.

I dati non sono equiparati a cose.

D15 Violazione della sicurezza delle informazioni

Pregiudizio della disponibilità, dell'integrità o della confidenzialità di dati elettronici o sistemi di elaborazione delle informazioni (incl. cyber-eventi).

Un cyber-evento è un attacco a sistemi IT o a sistemi di cloud computing. La causa di un cyber-evento deve essere imputabile a programmi nocivi, attacchi di hacker o attacchi Denial of Service attraverso le reti informatiche. È considerato cyber-evento anche l'attacco mediante un supporto dati digitale collegato al sistema IT.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/dichiarazione-sinistro](https://www.axa.ch/dichiarazione-sinistro)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

[AXA.ch](https://www.axa.ch)
[myAXA.ch](https://myaxa.ch) (portale clienti)